

ATTIVITA' DI VIGILANZA

**RAPPORTI CON
GLI ENTI DI
CONTROLLO E
DIRITTO ALLA
DIFESA**





La vigilanza nel campo della sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire l'effettiva applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/08. L'obiettivo è comprendere come funzionano i meccanismi di controllo, quali sono i principali enti preposti e in che modo i datori di lavoro, i RSPP e le altre figure della prevenzione si interfacciano con questi organismi.

Riferimento normativo principale: Articoli 13 e 14 del D.Lgs. 81/08.

I principali enti coinvolti nella vigilanza della sicurezza sul lavoro sono:

- **ASL / SPSAL** (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro): hanno un ruolo centrale nei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in ambito sanitario e industriale. Emettono prescrizioni e sanzioni.
- **INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)**: si occupa della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e sicurezza. Ha potere sanzionatorio e ispettivo.
- **INAIL**: non ha potere sanzionatorio ma svolge attività di consulenza e promozione della sicurezza. Offre anche finanziamenti per progetti di miglioramento.
- **VVF (Vigili del Fuoco)**: vigilano in materia di prevenzione incendi e rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
- **ARPA**: si occupa principalmente di aspetti ambientali, ma interviene anche su rischi chimici, amianto e inquinamento nei luoghi di lavoro.
- **Altri enti**: NAS (Nuclei Antisofisticazione dei Carabinieri), NOE (Nucleo Operativo Ecologico), Guardia di Finanza, etc., con competenze specifiche.
- **dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**: attraverso la Direzione generale delle miniere ed i suoi uffici periferici per le attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria, ferme restando le attribuzioni e le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- **dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano**: per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'art. 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'art. 8 della stessa legge n.896 del 1986.



Attività di vigilanza Le attività ispettive possono essere:

- **Programmate:** secondo piani annuali regionali o nazionali.
- **A sorpresa:** in caso di segnalazioni, denunce o incidenti.
- **Su segnalazione:** da parte di lavoratori, rappresentanti sindacali, cittadini.
- **A seguito di infortuni o malattie professionali.**

Durante l'ispezione, gli ispettori possono:

- Accedere liberamente nei luoghi di lavoro.
- Richiedere documentazione (DVR, POS, nomine, formazione, sorveglianza sanitaria).
- Intervistare lavoratori e datore di lavoro.

Esiti possibili dell'ispezione:

- **Verbale:** con esito positivo o negativo.
- **Prescrizione:** in caso di infrazioni sanabili.
- **Disposizione:** per modifiche organizzative o impiantistiche.
- **Sanzione:** amministrativa o penale.

Rapporti con gli enti di controllo Il rapporto con gli enti deve essere basato su:

- **Collaborazione:** apertura al dialogo e alla verifica.
- **Trasparenza:** documentazione ordinata, tracciabilità delle azioni.
- **Rispetto delle scadenze:** per la risoluzione delle prescrizioni.

I principali documenti richiesti:

- DVR, DUVRI, Registro antincendio, nomine RSPP/ASPP, attestati di formazione, cartelle sanitarie, verbali delle riunioni periodiche.

Gestione dei rilievi:

- Analisi delle contestazioni.
- Predisposizione delle controdeduzioni o atti di adempimento.
- Eventuale ricorso contro le sanzioni.

Ruolo del RSPP e del consulente

Il RSPP deve:

- Affiancare il datore di lavoro nei controlli.
- Tenere aggiornata la documentazione.
- Gestire le relazioni tecniche con l'ente.

Il consulente può:

- Supportare nella redazione dei documenti richiesti.
- Aiutare nell'elaborazione delle risposte.
- Fornire strategie di adeguamento.

UN RSPP ESTERNO



Assiste il datore di lavoro dal lato normativo, informandolo di eventuali aggiornamenti

Predisporre i documenti e il materiale per i percorsi formativi rivolti ai lavoratori

Si confronta con Organi di Vigilanza e gli Enti Pubblici

Cura l'aspetto burocratico espletando gli adempimenti previsti

Si interfaccia con gli enti assicurativi

Sanzioni e conseguenze

Le sanzioni possono essere:

- **Amministrative:** multe, sospensione dell'attività.
- **Penali:** nei casi più gravi (omissioni, lesioni, omicidio colposo).

Art. 14 D.Lgs. 81/08: sospensione dell'attività per gravi violazioni, ad esempio:

- Lavoro nero.
- Mancanza di formazione.
- Mancato uso dei DPI.

Conseguenze:

- Blocco produttivo.
- Costi economici.
- Danni reputazionali.





La **differenza tra accertamenti di routine e accertamenti di rilievo** riguarda la **finalità, la frequenza e la modalità** con cui vengono svolti i controlli da parte degli enti di vigilanza (come ad esempio ASL, INL, Vigili del Fuoco, ecc.) nei luoghi di lavoro.

La distinzione tra i due tipi di accertamento è di grande rilievo sotto il profilo difensivo.

◆ Accertamenti di routine

Definizione:

Controlli programmati e ordinari, eseguiti anche senza la presenza di segnali specifici di rischio o violazione.

Caratteristiche principali:

- **Periodici** o a campione.
- Rientrano nell'attività ordinaria di vigilanza dell'ente.
- Possono essere **annunciati o a sorpresa**.
- Valutano il **rispetto della normativa** in modo generale: sicurezza, igiene, documentazione, formazione, ecc.
- Obiettivo: **prevenzione** e promozione della cultura della sicurezza.

Esempio:

Un'ispezione periodica in un'azienda per verificare la corretta tenuta del DVR e l'uso dei DPI.

◆ Accertamenti di rilievo

Definizione:

Controlli straordinari o mirati, motivati da **eventi significativi**, come incidenti, segnalazioni o denunce.

Caratteristiche principali:

- **Non programmati**.
- Derivano da un **evento scatenante** (infortunio grave, esposto, denuncia, segnalazione anonima, ecc.).
- Hanno una finalità **ispettiva e sanzionatoria**.
- Possono comportare **provvedimenti urgenti**, sanzioni o denunce penali.
- L'accertamento si focalizza su **specifici rischi o violazioni**.

Esempio:

Un accertamento effettuato a seguito di un infortunio sul lavoro con prognosi superiore a 40 giorni o di una segnalazione di rischio imminente per la salute dei lavoratori.

SONO ACCERTAMENTI DI ROUTINE TUTTI I CONTROLLI CHE NON SONO PROVOCATI DA UNA NOTIZIA DI REATO

Pertanto, l'organo di vigilanza accede all'azienda per effettuare la verifica dell'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza, senza che gli sia stata segnalata in via preventiva la possibile sussistenza della violazione di una norma penale.

LA FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA COSTITUISCE ESPRESSIONE DEL POTERE DI ISPEZIONE E VIGILANZA

Quindi, la funzione di polizia amministrativa viene esercitata in totale **assenza di una notizia di reato** e nell'ambito dei cosiddetti controlli di routine.



ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

In effetti, la funzione di polizia amministrativa è costituita **dall'insieme di norme che disciplinano l'attività di vigilanza ed osservazione della condotta dei cittadini**, allo scopo di verificare se i loro comportamenti siano o meno rispettosi delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi in genere.





Se l'ente di controllo riceve una segnalazione che potrebbe configurare un reato, **non può più agire come se fosse un semplice controllo di routine.**

Deve comportarsi come **autorità di polizia giudiziaria**, e ogni sua azione rientra nel contesto di una possibile **indagine penale**.

Quindi quando l'intervento dell'organo di vigilanza è provocato da una notizia di rilievo penale (non occorre la certezza, ma è sufficiente l'ipotesi della violazione), l'accertamento svolto dall'organo di vigilanza non può più essere qualificato di routine, bensì di **polizia giudiziaria.**

1. Organo di vigilanza

Si intende un ente preposto ai controlli (es. ASL, INL, Vigili del Fuoco, ecc.).

2. Notizia di rilievo penale

È una segnalazione, denuncia, o informazione che lascia **presumere una violazione di legge penalmente rilevante** (es: mancata sicurezza che ha causato un infortunio, omissione dolosa, ecc.).

- Non serve che la violazione sia **certa o già provata**.
- È sufficiente che esista un **fondato sospetto** (cioè un'ipotesi credibile).

3. Accertamento di polizia giudiziaria

Quando si sospetta una violazione penale, l'organo di vigilanza **non agisce più come semplice controllore amministrativo**, ma assume il **ruolo di polizia giudiziaria**.

- In questa veste, ha **poteri e doveri specifici**:
 - Redigere verbali con valore probatorio.
 - Raccogliere prove.
 - Trasmettere notizie di reato alla Procura della Repubblica.
 - Operare anche su delega del magistrato.

4. Non può più essere qualificato di routine

Quindi, **non si tratta più di un controllo generico**, ma di un'attività finalizzata a **verificare fatti potenzialmente costituenti reato**.

Ha valore giudiziario e può sfociare in **provvedimenti penali** (sanzioni, rinvii a giudizio, ecc.).



La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Si tratta di un'attività **non di routine**, ma provocata da una **notizia di reato** e finalizzata ad un accertamento mirato a stabilirne o meno la fondatezza.

LE NOTIZIE DI REATO VANNO VERIFICATE IN SEDE DI INDAGINI

richiama un principio cardine del procedimento penale, soprattutto quando si tratta di infortuni sul lavoro o violazioni delle norme di sicurezza.

GLI ACCERTAMENTI PENALI: ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel contesto della sicurezza sul lavoro, una "**notizia di reato**" può nascere, ad esempio:

- da un **infortunio grave** o mortale,
- da una **denuncia** di un lavoratore o un sindacato,
- da un'**ispezione** di ASL o Ispettorato del lavoro che rileva violazioni delle norme del D.Lgs. 81/08.

Questa notizia **non costituisce di per sé una prova**, ma avvia l'**attività investigativa da parte della Procura della Repubblica**, che può delegare le indagini a:

- Polizia giudiziaria,
- Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (NIL),
- Tecnici della prevenzione delle ASL,
- INAIL e INPS per i profili assicurativi e contributivi.

Le indagini servono a:

1. **Verificare se il fatto è realmente avvenuto,**
2. **Identificare le responsabilità**, anche tenendo conto dell'organizzazione aziendale (es. Datore di lavoro, RSPP, Dirigenti, Preposti),
3. **Accertare l'eventuale violazione di norme penali**, come l'art. 589 c.p. (omicidio colposo) o art. 590 c.p. (lesioni colpose), **aggravate** dalla violazione delle norme antinfortunistiche,
4. **Valutare le misure di prevenzione adottate.**



● Reato

La **definizione di reato** in diritto penale è la seguente:

Il reato è un fatto umano previsto dalla legge come illecito penale, che lede o pone in pericolo un bene giuridicamente tutelato, ed è punito con una sanzione penale.

In dettaglio:

- **Fatto umano:** il reato deve derivare da un comportamento umano (azione o omissione), volontario o comunque imputabile.
- **Tipicità:** il comportamento deve corrispondere a una fattispecie prevista dalla legge penale (principio di legalità).
- **Antigiuridicità:** il fatto deve essere contrario all'ordinamento giuridico, cioè non giustificato (ad esempio, la legittima difesa esclude l'antigiuridicità).
- **Colpevolezza:** l'autore del fatto deve essere in grado di intendere e di volere (imputabilità) e deve avere commesso il fatto con dolo, colpa o preterintenzione.

Classificazione dei reati:

I reati si dividono principalmente in:

- **Delitti:** reati più gravi, puniti con pene come reclusione, arresto o multa.
- **Contravvenzioni:** reati meno gravi, puniti con arresto o ammenda.



Illecito civile

- **Definizione:** comportamento che lede un diritto soggettivo altrui, causando un danno risarcibile.
- **Conseguenze:** **obbligo di risarcire il danno** alla parte lesa.
- **Esempi:**
 - **Danno da incidente stradale:** chi tampona un'auto deve risarcire i danni materiali e fisici.
 - **Diffamazione tra privati:** se non rientra nei limiti del reato penale, può comunque generare responsabilità civile.
 - **Inadempimento contrattuale:** ad esempio, mancata consegna di un bene acquistato.



Illecito amministrativo

- **Definizione:** violazione di norme amministrative, non punite penalmente, ma con **sanzioni amministrative**.
- **Conseguenze:** sanzioni pecuniarie, sospensione di attività, ritiro di licenze ecc.
- **Esempi:**
 - **Mancato rispetto del codice della strada: eccesso di velocità, divieto di sosta.**
 - **Violazioni in materia ambientale di tipo formale (es. mancata comunicazione).**
 - **Inadempienze contributive o fiscali non penalmente rilevanti.**

ESEMPIO PRATICO – CANTIERE EDILE

► Fase 1: Vigilanza amministrativa (accertamento di routine)

Un ispettore della ASL effettua un controllo **programmato** su un cantiere edile. Lo scopo è verificare:

- Presenza del Piano di Sicurezza (PSC)
- Uso dei DPI da parte degli operai
- Regolare formazione
- Presenza del cartello di cantiere
- Recinzione perimetrale

Tutto si svolge come **accertamento di routine**, volto alla **prevenzione**.



⚠ Fase 2: Evento o segnalazione con rilievo penale

Durante il sopralluogo, l'ispettore:

- Nota che un operaio sta lavorando a **10 metri di altezza** su un'impalcatura **senza imbracatura**.
 - Scopre che **non è assunto regolarmente** (lavoro in nero).
 - L'operaio **dichiara di non aver ricevuto alcuna formazione**.
- A questo punto, l'ispettore **ritiene che ci siano violazioni penali**:
- Art. 590 del Codice Penale (pericolo di lesioni colpose)
 - Art. 37 e 77 del D.Lgs. 81/08 (mancata formazione e protezione)

Fase 3: Trasformazione in attività di polizia giudiziaria

L'ispettore **cambia "funzione giuridica"**:

- **Sospende l'attività lavorativa** per grave pericolo.
- **Redige un verbale** con valore probatorio.
- **Raccoglie prove e testimonianze**.
- **Comunica la notizia di reato** alla Procura della Repubblica.

Ora **non è più un accertamento di routine**, ma un'attività **ispettiva con valore penale**, cioè di **polizia giudiziaria**.

 In sintesi: Una semplice ispezione può **trasformarsi** in indagine penale **quando emergono violazioni che possono costituire reato**. In quel momento, l'organo di vigilanza **non agisce più come "tecnico", ma come ufficiale di polizia giudiziaria**.




L'INDIZIO DI REATO COME ELEMENTO DISTINTIVO TRA LA FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

La notizia assume rilievo penale se contiene indizi di reato.

Gli indizi di reato sono costituiti da tutti quegli elementi di fatto in base ai quali si può ritenere, anche se con un amplissimo margine di dubbio, che un soggetto possa aver commesso un fatto costituente reato.

In conclusione, gli indizi sono elementi conoscitivi idonei ad orientare le indagini penali su una o più persone determinate.



La giurisprudenza è costante nel dire che la **colpa va accertata concretamente**, con riguardo:

- all'organizzazione aziendale,
- al rispetto delle norme prevenzionistiche,
- ai comportamenti concreti dei soggetti coinvolti.

L'IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA LA FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E LA FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. La distinzione tra funzioni: amministrativa vs giudiziaria

-  **Polizia amministrativa**
- Ha una **funzione preventiva e di vigilanza**.
- Gli accertamenti sono **di routine**, cioè **non nascono da un sospetto concreto di reato**.

Polizia giudiziaria

- Ha una **funzione repressiva e investigativa**.
- Interviene **quando c'è una notizia di reato** o **sospetto fondato**.

2. Differenze nei diritti e nelle garanzie difensive

Nella polizia amministrativa:

- Il datore di lavoro e i collaboratori **non hanno le stesse tutele difensive** previste nel processo penale.
- **Non c'è obbligo di assistenza legale**, né avvisi formali (come quello di garanzia).
- **Le dichiarazioni rese possono comunque essere utilizzate successivamente in ambito penale, anche contro chi le ha rilasciate.**

Nella polizia giudiziaria:

- Scattano le **garanzie del diritto penale**:
 - Avviso di garanzia.
 - Diritto al silenzio.
 - Obbligo di assistenza del difensore in certi atti.
 - Nullità dell'atto se non rispettate le garanzie.
- Le persone informate dei fatti possono essere sentite solo con certe modalità, e chi è indagato **può rifiutare di rispondere**.



⚠ 3. Perché la distinzione è “decisiva”

Perché dalla qualificazione della funzione (amministrativa o giudiziaria) dipendono:

- I diritti della persona controllata (datore o lavoratore).
- La validità degli atti compiuti (un verbale raccolto in modo irregolare può essere nullo).
- La possibilità di usare certe dichiarazioni come prova in un eventuale processo penale.

✉ Avviso di garanzia

- **Che cos'è:** è un atto formale con cui il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria informa una persona che è iscritta nel registro degli indagati.
- **A cosa serve:** garantisce che l'indagato sia messo a conoscenza del procedimento a suo carico prima del compimento di atti irripetibili, come perizie, ispezioni, interrogatori.
- **Valore giuridico:** tutela il diritto di difesa e non equivale a colpevolezza, ma è un atto di garanzia.
- **Conseguenze pratiche:** consente di nominare un difensore, partecipare agli atti, controinterrogare, richiedere consulenti tecnici.
- ✎ È il punto di svolta in cui l'indagato ha piena consapevolezza della sua posizione e può difendersi attivamente.

🛑 Diritto al silenzio

- **Che cos'è:** è il diritto dell'indagato o imputato di non rispondere alle domande dell'autorità giudiziaria o della polizia.
- **Fondamento:** principio costituzionale di non autoincriminazione.
- **Effetto:** il silenzio non può mai essere interpretato come ammissione di colpa.
- **Quando si esercita:** durante l'interrogatorio, ma anche di fronte a richieste scritte di chiarimenti o verbali ispettivi in contesto penale.

✎ È una delle difese più potenti in fase iniziale: “tacere per non danneggiarsi”.

✎ Se un ispettore agisce formalmente come polizia amministrativa, ma in realtà sta cercando prove per un reato, dovrebbe attivare le garanzie del procedimento penale. Se non lo fa, c'è un rischio di violazione del diritto di difesa e di inutilizzabilità delle prove raccolte.

⚖ Obbligo di assistenza del difensore in certi atti

- **Che significa:** alcuni atti del procedimento penale non possono essere compiuti senza la presenza (o almeno l'informazione) del difensore dell'indagato.
- **Atti tipici:**
 - Interrogatorio.
 - Ispezione e perquisizione.
 - Sequestro probatorio.
 - Accertamenti tecnici non ripetibili.
- **Effetto della mancata assistenza:** nullità dell'atto e inutilizzabilità delle prove eventualmente raccolte.

✎ Il difensore è il presidio della legalità e della regolarità procedurale.

✘ Nullità dell'atto se non rispettate le garanzie

- **Che cos'è:** un atto compiuto senza il rispetto delle garanzie fondamentali (es. difensore, avviso, diritto al silenzio) è nullo.
- **Effetto giuridico:** l'atto non può produrre effetti nel processo (es. una confessione resa senza difensore in un interrogatorio formale è inutilizzabile).
- **Tipi di nullità:**
 - **Assoluta:** insanabile, rilevabile d'ufficio.
 - **Relativa:** sanabile, ma va eccepita nei tempi previsti.

✎ Serve a garantire che la giustizia penale non si basi su atti viziati o ottenuti violando i diritti della persona.



RISCHIO



Durante un'ispezione di routine (polizia amministrativa), può emergere **una situazione che l'organo di vigilanza reputa penalmente rilevante** — ad esempio:

- mancanza di un documento obbligatorio,
- un macchinario privo di protezioni,
- lavoratori senza formazione o DPI.

In questi casi, **l'ispettore potrebbe raccogliere dichiarazioni spontanee** del datore di lavoro o di un preposto, **senza avvisare che si sta entrando nel campo penale**, e quelle dichiarazioni **potrebbero essere utilizzate in un procedimento penale successivo**.

E qui nasce il problema: la cosiddetta "zona grigia"

- L'ispettore **inizia come polizia amministrativa**, ma appena intuisce un possibile reato, **dovrebbe "cambiare cappello" e diventare polizia giudiziaria**.
- A quel punto, **le garanzie difensive devono scattare** (ad esempio: diritto di non rispondere, presenza dell'avvocato, avviso sui propri diritti).
- Se questo **non avviene**, si rischia di **violare i diritti dell'indagato** e rendere inutilizzabili certe prove.

Cosa può (e dovrebbe) fare il datore di lavoro?

- 1. Evitare dichiarazioni avventate:** anche in fase di accertamento "amministrativo", è prudente non fornire spiegazioni dettagliate a voce se c'è il rischio di conseguenze penali.
- 2. Richiedere di mettere per iscritto le domande** e di rispondere **tramite consulente o legale**.
- 3. Chiedere esplicitamente** se si è in presenza di un accertamento penale (è un diritto sapere quando le dichiarazioni possono essere usate contro di sé).

Un caso tipico:

Durante un controllo in un'officina, un ispettore ASL nota che un tornio non ha i ripari a norma. Il datore dice:
"Lo so che non va bene, ma ce lo usano così da sempre... e non abbiamo fatto in tempo a sistemarlo."

-  In un verbale amministrativo può sembrare una semplice giustificazione.
-  In ambito penale, può essere **un'ammissione di colpa per omessa vigilanza o violazione dell'art. 590-quater c.p.** (lesioni colpose da violazione delle norme sulla sicurezza).



Come detto , nel contesto della sicurezza sul lavoro, i controlli e gli accertamenti possono essere svolti sia come:

- **Attività di polizia amministrativa**, ad esempio da parte di ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco ecc., quando si tratta di verificare il rispetto delle norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro.
- **Attività di polizia giudiziaria**, quando emergono indizi di reato (ad esempio lesioni gravi a seguito di infortunio, omicidio colposo, violazioni penali del D.Lgs. 81/08).

La **differenza fondamentale** riguarda le **garanzie difensive** riconosciute al soggetto sottoposto a controllo.

Nel caso di polizia amministrativa:

- Si applicano **regole meno garantistiche**.
- L'accertamento è finalizzato a verificare il rispetto delle **norme di carattere preventivo**, sanzionate generalmente in via **amministrativa**.
- **Non è obbligatorio** informare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore o di rilasciare dichiarazioni spontanee.
- Non è prevista una formale **contestazione immediata**, salvo che per alcune sanzioni (es. verbali di accertamento o prescrizioni ex art. 20 D.Lgs. 758/94).
- I soggetti controllati **non godono pienamente** delle garanzie previste dall'art. 24 della Costituzione (diritto alla difesa) **fino a quando non si ipotizzi un reato**.

Nel caso di polizia giudiziaria:

- Le **garanzie difensive** sono **pienamente operative**.
- Se durante un accertamento amministrativo emergono **indizi di reato**, l'attività cambia natura e diventa **accertamento penale**.
- Da quel momento, scattano le tutele previste dal **Codice di Procedura Penale**, come:
 - **Avviso di garanzia** (art. 369 c.p.p.)
 - Facoltà di **nominare un difensore**
 - Presenza del difensore in **atti irripetibili** (es. rilievi tecnici, accertamenti urgenti)
 - Diritto al **silenzio** (non obbligo di collaborare)
 - Obbligo di verbalizzare correttamente l'attività

Il Legislatore ha fatto una **scelta discutibile**: riconoscere **piene garanzie difensive solo quando l'attività diventa giudiziaria**, quindi **a valle** dell'emersione di un reato, non **a monte**, nel corso dell'accertamento amministrativo. Questo può creare un vuoto di tutele nella fase iniziale dei controlli.

Quando si trasforma un accertamento amministrativo in notizia di reato?

L'accertamento si trasforma in notizia di reato nel momento in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio acquisisce elementi oggettivi che fanno ragionevolmente supporre la commissione di un reato.

Questo può avvenire:

- **Durante l'ispezione** (es. rilevamento di una macchina priva di protezioni che ha causato lesioni)
- **Subito dopo**, al momento della verbalizzazione
- **Oppure anche successivamente, una volta rientrato in sede**, quando analizza i documenti acquisiti, fotografiche, testimonianze, relazioni tecniche, ecc.

 **Quindi: anche se sul momento l'attività è puramente amministrativa, la valutazione successiva del funzionario (es. dell'ASL, dell'Ispettorato, dei Vigili del Fuoco) può determinare la nascita della notizia di reato.**

 Riferimento normativo: **Art. 331 c.p.p.**

“I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, **hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio**, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.”



Esempio pratico:

Un ispettore ASL esegue una verifica in un'azienda dopo una segnalazione. Durante l'intervento:

- Non nota nulla di penalmente rilevante **sul momento**
- Ma acquisisce documentazione tecnica (DUVRI, DVR, contratto d'appalto, ecc.)
- **Rientrato in sede**, leggendo il DVR scopre che l'azienda **omette del tutto la valutazione del rischio chimico**, pur trattando sostanze pericolose — e ci sono **precedenti esposizioni documentate**

 **A quel punto, egli ha notizia di un possibile reato di omissione delle misure di sicurezza** (art. 55 o art. 590 c.p., se ci sono conseguenze), **e quindi trasmette notizia di reato alla Procura.**

E a quel punto?

Da quel momento:

- **L'attività diventa giudiziaria**
- Le **garanzie difensive devono essere assicurate**
- Gli accertamenti successivi (rilievi, audizioni, acquisizione di prove) **devono essere svolti nel rispetto del diritto alla difesa**
- È possibile che venga nominato un **PM titolare delle indagini**

Conclusione

- ✓ La notizia di reato **non ha bisogno di un tempo preciso**, ma dipende dalla **consapevolezza dell'operatore**
- ✓ Può scaturire **anche dopo l'ispezione**, al rientro in sede
- ✓ Da quel momento **cambia la natura dell'attività**, e servono tutte le **garanzie difensive**

 **Attenzione: cosa succede se vengono raccolti elementi penalmente rilevanti senza garantire i diritti difensivi?**
In base alla giurisprudenza:


- Gli **atti irripetibili** raccolti senza contraddittorio (es. rilievi tecnici, fotografie, misurazioni) **possono essere inutilizzabili** se non sono stati fatti nel rispetto delle garanzie (Cass. Pen. n. 11529/2016).
- È fondamentale distinguere tra **atti esplorativi** (amministrativi) e **atti investigativi** (penali).

 **Tuttavia, un verbale redatto in sede amministrativa può diventare prova nel procedimento penale.**

Il suo **valore probatorio** però dipenderà da **come** e **quando** è stato redatto, **chi** l'ha firmato, e se l'interessato ha avuto la possibilità di esercitare **il proprio diritto alla difesa**.

 **Tipologie di atti amministrativi che possono divenire prove penali**

1. **Verbali ispettivi** (es. sopralluogo ASL o Ispettorato del lavoro)
2. **Verbali di dichiarazioni rese da dipendenti o RSPP**
3. **Verbali di prescrizione o di disposizione** (ex art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94)
4. **Verbali di acquisizione documentale**
5. **Relazioni tecniche**



Quando questi verbali possono essere utilizzati come prova in giudizio penale?

Sì, se:

- Sono atti **ripetibili** (es. acquisizione DVR, fotografie, rilievi), non soggetti a contraddittorio;
- Sono dichiarazioni rese **spontaneamente** da persone **non indagate** e **non in presenza di atti tipici d'indagine**;
- Sono documenti **formati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni** (hanno fede privilegiata: fanno piena prova fino a querela di falso di quanto attestato dal pubblico ufficiale).

No o con forti limiti, se:

- Il soggetto ha reso **dichiarazioni che lo autoincriminano, senza essere stato informato del diritto alla difesa, quando già c'erano indizi di reato**;
- L'atto è **irripetibile** (es. rilievi tecnici post-infortunio) ma **non è stato fatto con la presenza o l'avviso al difensore**;
- Il verbale è stato **indotto** o redatto in modo da **aggirare le garanzie dell'indagato**.

In sintesi:

Tipo di verbale	Quando può valere come prova?	Criticità
Verbale di sopralluogo	Sì, se oggettivo e descrittivo	Valido anche se fatto in ambito amministrativo
Verbale con dichiarazioni	Solo se rese da persona non indagata	Può essere inutilizzabile se emergono indizi di reato
Prescrizioni/diffide (art. 20 D.Lgs. 758/94)	Sì, spesso allegati agli atti del PM	Possano avere valore indiziario
Rilievi tecnici, foto	Sì, se ripetibili	Se irripetibili, serve garanzia difensiva



In realtà, **non esiste una forma solenne o codificata** con cui, durante un'ispezione amministrativa, debba essere “dichiarato” che si è in presenza di indizi di reato.

✓ **Il momento di passaggio è sostanziale, non formale:**

Scatta quando l'organo di vigilanza (ASL, Ispettorato, INL, VV.F., ecc.) **acquisisce elementi concreti che fanno ragionevolmente supporre la commissione di un reato perseguibile d'ufficio.**

Cosa succede in quel momento?

1. Obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero (ex art. 331 c.p.p.):

L'organo pubblico trasmette una notizia di reato in forma scritta alla Procura della Repubblica.

2. Cambiamento della natura dell'attività

- L'organo di vigilanza **non può più agire solo come polizia amministrativa**
- Diventa soggetto **delegato dal PM** (polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p.)
- **Da quel momento valgono le garanzie difensive del procedimento penale**

3. Stop agli accertamenti senza garanzie

- Non si possono più fare rilievi, acquisizioni, o audizioni **senza avvisare il difensore** (se si tratta di atti irripetibili o che coinvolgono l'indagato)
- Le dichiarazioni spontanee di chi potrebbe essere indagato **devono essere precedute da informativa sui diritti**



Opzione A: Accertamento interrotto

- Se emergono elementi gravi (es. infortunio con sospetto di violazione penale), l'ispettore **sospende l'attività amministrativa**
- Informa il superiore o redige un verbale di notizia di reato
- Da quel momento, **interviene la Procura o l'organo di PG** (es. NAS, NOE, Carabinieri, Polizia Giudiziaria ASL)

Opzione B: Accertamento completato ma con segnalazione postuma

- L'attività si conclude formalmente in sede amministrativa
- Solo **dopo**, analizzando gli atti, il funzionario rileva una **violazione penalmente rilevante**
- Invia **notizia di reato differita** (comune nei casi ambientali o tecnici).

Come tutelare il diritto alla difesa?

Non appena emergono indizi di reato, l'organo di vigilanza dovrebbe:

- **Interrompere l'interrogatorio informale** di soggetti potenzialmente coinvolti
- **Non far firmare verbali** se non come testimoni
- **Avvertire** il soggetto che:

"Dagli elementi raccolti emergono possibili profili di responsabilità penale. Verrà trasmessa notizia alla Procura. Lei ha diritto a farsi assistere da un difensore."

Se si continuasse a trattare il soggetto come parte "amministrativa" pur avendo elementi per ritenere che è "indagato", **i successivi atti potrebbero essere nulli o inutilizzabili.**

Tipo di verbale	Quando può valere come prova?	Criticità
Verbale di sopralluogo	Sì, se oggettivo e descrittivo	Valido anche se fatto in ambito amministrativo
Verbale con dichiarazioni	Solo se rese da persona non indagata	Può essere inutilizzabile se emergono indizi di reato
Prescrizioni/diffide (art. 20 D.Lgs. 758/94)	Sì, spesso allegati agli atti del PM	Possano avere valore indiziario
Rilievi tecnici, foto	Sì, se ripetibili	Se irripetibili, serve garanzia difensiva



Chi può accedere alle aziende?

Gli organi che esercitano **funzioni di polizia amministrativa** e hanno **potere di accesso e ispezione** includono:

Ente / Organo	Ambito di intervento
ASL / Servizi SPreSAL	Sicurezza, igiene, salute nei luoghi di lavoro
Ispettorato Nazionale del Lavoro	Normativa sul lavoro, orari, contratti, minori
INAIL, INPS	Verifiche contributive e assicurative
Vigili del Fuoco (CNVVF)	Prevenzione incendi
ARPA	Aspetti ambientali connessi alla sicurezza
Comuni, Regioni	In ambito edilizio, ambientale, sanitario



Limiti all'accesso:

Luogo	Condizioni di accesso
Aree aziendali comuni	Accesso libero, anche senza preavviso
Uffici direzionali	Accesso consentito se pertinente alla verifica
Luoghi di lavoro	Accesso pieno (es. reparti, cantieri, linee di produzione)
Domicilio privato (es. parte abitativa di una casa-bottega)	Necessario mandato o consenso (art. 14 Cost., art. 247 c.p.p.)

◆ Riferimenti normativi principali:

- **Legge 689/1981** – Disciplina generale delle sanzioni amministrative
- **D.Lgs. 81/2008** – Sicurezza sul lavoro
- **Legge 833/1978** – Istituzione del SSN (competenze ASL)
- **D.Lgs. 124/2004** – Funzioni ispettive in materia di lavoro
- **Legge 300/1970** – Statuto dei Lavoratori, art. 8 e 9
- **Codice di procedura penale**, art. 13 e 14 (per i limiti dell'accesso domiciliare)



Che tipo di accesso è consentito?

Il diritto di accesso **non è subordinato al consenso dell'imprenditore.**

Gli organi di vigilanza possono:

- Accedere **senza preavviso** nei luoghi di lavoro durante l'orario di attività
- Eseguire **rilievi, misurazioni, fotografie**
- Richiedere documenti (DVR, nomine, registro infortuni, ecc.)
- **Verificare** la presenza e le condizioni dei lavoratori
- **Ascoltare** i lavoratori (esclusi gli indagati)

◆ **Non è necessario il mandato se il luogo non ha carattere di domicilio**

◆ **In caso di resistenza, gli ispettori possono chiedere l'ausilio della forza pubblica**



Obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento

Ogni ispettore o pubblico ufficiale **deve qualificarsi**, mostrando:

- **Tessera di servizio**
- Eventuale **delega di accesso**
- Talvolta anche un **ordine di servizio** interno (non sempre necessario mostrarlo)

Esempio pratico operativo:

Un ispettore ASL accede a un'officina meccanica. Senza preavviso:

- Entra nell'area lavorativa
- Rileva l'assenza del DPC (aspirazione fumi)
- Chiede il DVR e le nomine RSPP/MC
- Fotografa l'impianto e prende nota del numero di addetti
- Compila **verbale di accesso ispettivo**, firmato anche dal titolare

 Tutto legittimo in base alle funzioni di polizia amministrativa, **senza bisogno di autorizzazione preventiva**

Durante l'accesso possono redigere:

- Verbale di accesso o sopralluogo
- Verbale di acquisizione documentale
- Prescrizioni (ASL – art. 20 D.Lgs. 758/94)
- Verbale di contestazione o notifica atti
- Relazione tecnica o di accertamento

Cosa NON possono fare in ambito amministrativo (salvo trasformazione in giudiziaria):

- Perquisire cassetti, armadi o dispositivi personali **senza consenso**
- Sequestrare beni (salvo delega specifica o urgenza in ambito penale)
- Effettuare interrogatori a persone indagate **senza garanzie difensive**

Elemento	Descrizione
Chi può accedere	Organi di vigilanza (ASL, INL, INPS, VV.F., ARPA, ecc.)
Quando	In qualsiasi momento durante l'orario di lavoro
Dove	Ovunque nel perimetro aziendale, escluso domicilio
Cosa possono fare	Verifiche, acquisizioni, rilievi, audizioni
Cosa non possono fare	Perquisizioni, interrogatori senza garanzie, sequestri
Base giuridica	L. 689/1981, D.Lgs. 81/08, L. 833/78, D.Lgs. 124/04



Il diritto di accesso consiste nel potere da parte dell'organo di vigilanza amministrativa competente per legge di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

E' fatto divieto di visitare i locali annessi a luoghi di lavoro che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non vi sia il fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

1. **L'accesso** concernente la funzione di polizia amministrativa viene esercitato ad iniziativa dell'organo di vigilanza, sulla scorta di una programmazione decisa **in via autonoma dall'autorità amministrativa**.
2. Gli accertamenti vengono **eseguiti senza preavviso** per garantire l'elemento sorpresa. Si teme che un avviso preventivo all'azienda vanifichi la genuinità dell'accertamento.
3. Il singolo ispettore ha l'obbligo di **dichiarare ogni eventuale situazione d'incompatibilità** con lo svolgimento dell'attività programmata. Deve, in particolare, **astenersi dallo svolgimento dell'attività di vigilanza qualora sussistano interessi personali** in relazione all'attività dell'azienda ispezionata, relazioni di parentela, di affinità ovvero di convivenza e di commensalità abituale con il datore di lavoro. *Ciò vale anche per l'ipotesi in cui l'attività di vigilanza programmata riguardi aziende la cui documentazione di lavoro sia tenuta da consulenti, o da soggetti equiparati, che siano legati all'ispettore da un rapporto di parentela od affinità entro il terzo grado.*



- 4) Il personale ispettivo, contestualmente all'accesso, ha l'obbligo di qualificarsi e, a richiesta della persona alla quale si presenta, di esibire la carta di riconoscimento (tesserino). Dovrà essere evitato, pertanto, l'accesso ispettivo qualora, per qualsiasi motivo, tale personale sia, anche momentaneamente, sprovvisto di tale documento.
- 5) Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo chiede di conferire con il datore di lavoro o con chi ne fa le veci, rendendolo edotto che ha facoltà di farsi assistere, nel corso dell'attività ispettiva, da un professionista abilitato e che, comunque, l'assenza di tale professionista non impedirà la prosecuzione o la validità dell'attività ispettiva.
- 6) Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, non può assolutamente impedire l'accesso o procrastinarlo, pena la commissione del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e, a seconda dei casi, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) o di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).
- 7) Il personale ispettivo può esaminare la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro presso la sede dell'azienda ispezionata. Qualora l'esame della documentazione sia particolarmente elaborato, il personale ispettivo può chiedere la trasmissione all'ufficio della documentazione di cui sopra.
- 8) Il personale ispettivo può intervistare (si tratta di una sorta di interrogatorio) i lavoratori occupati nell'azienda. Questi devono essere sentiti separatamente dal resto del personale e durante l'audizione non è ammessa la presenza del datore di lavoro, o di chi fa le veci, né dei professionisti eventualmente presenti all'ispezione.
- 9) L'ispettore deve avere cura di riportare fedelmente quanto dichiarato dal lavoratore, omettendo ogni interpretazione personale sul contenuto della dichiarazione resa. Tale dichiarazione dovrà essere letta e firmata dal lavoratore.
- 10) Il personale ispettivo deve mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali viene a conoscenza per ragioni d'ufficio, pena la responsabilità penale.



Gli accertamenti di polizia amministrativa possono essere suddivisi in quattro tipi:

- 1) l'ispezione dei luoghi, degli impianti, dei macchinari e di tutti i mezzi di protezione collettiva e individuale. Tale ispezione consiste in un sopralluogo di tutti i locali e dei mezzi utilizzati nell'attività imprenditoriale;
- 2) il potere d'intervista ("interrogatorio") che si esplica mediante la richiesta verbale di informazioni al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al della sicurezza dei lavoratori, ai lavoratori e al medico competente e, più in generale, a tutti i protagonisti, anche esterni, dell'obbligo prevenzionistico.
- 3) l'esame di tutti i documenti che attengono alla tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, tra i quali la valutazione dei rischi, le cartelle sanitarie dei lavoratori, il libro matricola, il registro degli infortuni, le schede dei prodotti utilizzati nei processi produttivi, i manuali di manutenzione e d'uso degli impianti e dei macchinari, le fatture di acquisto dei mezzi di protezione, eventuali autorizzazioni necessarie per il deposito, l'utilizzo di sostanze pericolose e così via.
- 4) attività di carattere tecnico scientifico, quali prelievi, campionamenti ed analisi. Si pensi ad un'attività di misurazione del rumore presente in azienda, alla verifica della salubrità dell'ambiente di lavoro, ad esempio attraverso un'analisi del microclima, di sufficiente illuminazione, o ricambio d'aria.



In presenza di un'indagine di rilievo penale, il datore di lavoro e/o i suoi collaboratori non possono più essere "intervistati" liberamente dal personale ispettivo, ma solo sottoposti ad interrogatorio con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

1. L'interrogatorio è preceduto **dall'invito a presentarsi** che, tra l'altro, deve contenere la sommaria enunciazione del fatto contestato alla luce delle indagini compiute fino a quel momento.
2. L'invito deve essere **notificato almeno tre giorni** prima della data fissata per l'interrogatorio.
3. All'interrogatorio si può procedere senza ritardo e, comunque, tempestivamente quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova.
4. E' **atto del pubblico ministero**, ma può essere delegato anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. La **presenza del difensore di fiducia o d'ufficio è obbligatoria**.
6. Prima che l'interrogatorio abbia inizio, **la persona deve essere avvisata della facoltà di non rispondere**, del fatto che, anche se non risponde, il procedimento seguirà il suo corso e, infine, che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, su tali fatti assumerà l'ufficio di testimone.
7. Il reato attribuito **va contestato in forma chiara e precisa**, vanno resi noti gli elementi di prova contro l'indagato, indicando le fonti di prova, se ciò non pregiudica le indagini.
8. I metodi e le tecniche adottate per l'interrogatorio **non possono influire sulla libertà di autodeterminazione** od alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti.
9. Se da parte dell'indagato vi è rifiuto di rispondere, ne viene fatta menzione a verbale.



LE SENTENZE





Cass. Pen. Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 8168 – Infortunio durante test di abrasione (mancata protezione e delega di funzioni)

- **Sintesi del caso:** Un tecnico di laboratorio (azienda Vulcanflex S.p.A.) subisce lo schiacciamento della falange di un dito mentre esegue una prova di resistenza all'abrasione su un campione di materiale. Durante il test, il lavoratore appoggia inavvertitamente la mano sul retro del carrellino mobile di un abrasimetro; il movimento di ritorno del carrello gli schiaccia il dito contro la parte fissa della macchina.
- **Norme violate:** Art. 590 co. 2-3 c.p. (lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche). Violazione degli obblighi di sicurezza delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 71 co.1 in relazione all'art. 70 co.2) per aver messo a disposizione un abrasimetro senza adeguate protezioni atte a impedire il contatto con le parti mobili pericolose.
- **Ruolo del direttore di stabilimento:** Il direttore di stabilimento dell'azienda era destinatario di deleghe gestionali in materia di sicurezza sul reparto/laboratorio in questione. Egli, insieme al datore di lavoro (legale rappresentante), è stato ritenuto garante della sicurezza della macchina: l'assenza di un riparo o dispositivo che prevenisse l'accesso alla zona di schiacciamento configura una **omissione colposa** a lui imputabile. In sede difensiva si è contestato che il laboratorio fosse "unità autonoma" e che il direttore non avesse poteri su di esso, ma la Corte ha ritenuto provata la sua posizione di garanzia.
- **Motivazione della Cassazione:** La Cassazione ha **rigettato i ricorsi** e ribadito principi chiave sulla responsabilità nelle organizzazioni complesse. Anzitutto, gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro possono essere trasferiti a un delegato solo con **delega effettiva ex art. 16 D.Lgs. 81/08**, circoscritta e conferita a persona competente e dotata di autonomi poteri decisionali e di spesa. Inoltre, se più soggetti rivestono una posizione di garanzia, **ciascuno ne risponde integralmente**: l'omessa adozione di una misura di sicurezza viene addebitata a tutti i garanti coinvolti. Nel caso concreto, la presenza sia del datore di lavoro sia del direttore di stabilimento non esonerava né l'uno né l'altro: entrambi avevano l'obbligo di assicurare l'uso in sicurezza dell'abrasimetro. La Corte chiarisce che nelle aziende complesse il "garante" è chi è deputato alla gestione del rischio specifico: qui rientra il direttore di stabilimento delegato, cui compete garantire la corretta manutenzione degli impianti e l'eliminazione di difetti pericolosi. Di conseguenza, l'infortunio dovuto a una carenza di sicurezza di dettaglio (assenza di riparo sull'attrezzatura di prova) è stato correttamente ricondotto alla responsabilità del dirigente di stabilimento (oltre che del datore di lavoro). L'eventuale disattenzione del lavoratore non ha escluso il nesso causale, trattandosi di condotta ordinaria e prevedibile evitabile con adeguate cautele: la macchina, pur "semplice" e lenta, presentava un rischio che andava neutralizzato dal garante.



Cass. Pen. Sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12177 – Infortunio sollevamento barra di acciaio (mancata formazione degli operatori)

- **Sintesi del caso:** In una fonderia metallica, durante lo spostamento con un sollevatore magnetico di una pesante barra d'acciaio, il carico precipita colpendo un lavoratore, che riporta gravi lesioni. L'operaio infortunato e i colleghi stavano manovrando un sistema di sollevamento magnetico **senza conoscere con esattezza il peso dei pezzi** né i limiti di portata dell'elettrocalamita, affidandosi a tentativi empirici per verificarne la tenuta.
- **Norme violate:** Art. 590 co. 3 c.p. (lesioni colpose gravi aggravate da violazione di norme antinfortunistiche). Violati in particolare gli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori sanciti dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 36, 37): gli operai non erano stati formati all'uso in sicurezza del sistema di sollevamento e al rispetto dei limiti di carico del magnete. Contestata anche la violazione dell'art. 71 (uso di attrezzature non sicure), in quanto la prassi aziendale ignorava le indicazioni di sicurezza sull'apparecchiatura.
- **Ruolo del direttore di stabilimento:** Il direttore di stabilimento (figura di delegato gestionale dell'azienda) omise di assicurare un'adeguata formazione e istruzione degli addetti sulle procedure corrette di movimentazione dei carichi con magneti. Egli tollerava che gli operatori lavorassero "al buio" circa i pesi movimentabili, lasciando che testassero la capacità del sollevatore con prove preliminari rudimentali e insufficienti. Tale carenza formativa ha favorito comportamenti pericolosi e l'incidente occorso, ed è dunque addebitata al dirigente responsabile dello stabilimento.
- **Motivazione della Cassazione:** La Cassazione ha confermato la condanna del direttore di stabilimento, ritenendo infondate le giustificazioni difensive. In particolare, la Corte ha rilevato che **un'adeguata informazione e addestramento** sull'uso del sollevatore (in relazione al peso e alla conformazione dei carichi ammissibili) avrebbe evitato l'incidente, poiché i lavoratori avrebbero operato con piena cognizione dei limiti di sicurezza. L'eventuale imprudenza degli operai – nel manovrare carichi eccessivi – è essa stessa conseguenza della lacuna formativa e non interrompe il nesso causale, anzi conferma la responsabilità gestionale: la prassi rischiosa era frutto dell'ignoranza tecnica degli addetti, ignoranza addebitabile al datore di lavoro e al dirigente che non li avevano formati^{oly}. La Corte ha escluso che vi fosse un comportamento "abnorme" dei lavoratori, evidenziando come la **colpa organizzativa** (mancata formazione e supervisione) resti in primo piano anche in presenza di errori operativi delle vittime.



Cass. Pen. Sez. IV, 16 ottobre 2020, n. 28726 – Infortunio mortale movimentazione travi (prassi pericolosa tollerata)

- **Sintesi del caso:** Un operaio muore durante la movimentazione di una trave metallica lunga oltre 10 metri all'interno di un impianto industriale. Nell'area di stoccaggio era presente un armadietto metallico d'intralcio e, per prassi aziendale, le travi di grandi dimensioni venivano spostate da un solo operatore (invece dei due previsti) per risparmiare manodopera. Durante l'operazione, la trave in movimento urta l'armadietto o sfugge al controllo, causando lesioni mortali al lavoratore.
- **Norme violate:** Art. 589 c.p. (omicidio colposo aggravato da violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro). Violazione degli obblighi generali di sicurezza di datore di lavoro/dirigenti ex D.Lgs. 81/2008, in particolare art. 18. In sentenza si cita l'art. 18 co.1 lett. f) e co. 3-bis T.U. Sicurezza, che impongono al datore di lavoro e ai dirigenti di vigilare e attuare le necessarie misure organizzative per prevenire prassi operative pericolose. Nel caso concreto, la prassi di movimentare travi molto lunghe da soli e la presenza di ostacoli nell'area operativa costituivano rischi specifici non adeguatamente gestiti.
- **Ruolo del direttore di stabilimento:** Il direttore di stabilimento (figura coincidente con il direttore di produzione con funzioni di sicurezza) è risultato gravemente omissivo. Pur essendo a conoscenza della procedura di lavoro scorretta – mantenuta per **vantaggio organizzativo** dell'azienda (riduzione di personale per turno) – non ha emanato direttive né predisposto correttivi per vietarla. Ha **tollerato e avallato** tale prassi pericolosa e non ha rimosso i fattori di rischio ambientali (l'armadietto nell'area di manovra), mancando così ai doveri di vigilanza, organizzazione e formazione verso preposti e lavoratori.
- **Motivazione della Cassazione:** La Cassazione ha evidenziato che l'infortunio mortale è dipeso direttamente dalla **condotta omissiva** del direttore, il quale non ha impedito il protrarsi di modalità operative insicure. Secondo la Corte, "ciò che è mancato è l'attività di vigilanza e le direttive specifiche" da parte del dirigente preposto, di fronte a una prassi aziendale rischiosa che pure produceva benefici produttivi. Questa carenza gestionale ha permesso che i lavoratori e i loro superiori non percepissero la pericolosità della situazione, in assenza di formazione e sensibilizzazione al rischio da parte della direzione. La Suprema Corte ha quindi confermato la responsabilità penale del direttore di stabilimento per **colpa specifica e generica**, sottolineando che il suo aver "tollerato, avallato e non corretto" procedure pericolose integra il nesso causale con l'evento lesivo. Anche l'argomento difensivo su un preteso comportamento eccezionale del lavoratore è stato respinto: la prassi scorretta era nota e prolungata, quindi prevedibile, e semmai l'imprudenza della vittima era frutto del clima di tolleranza creato dal dirigente (nessuna **abnormità** idonea a esonerare la responsabilità).



Cass. Pen. Sez. IV, 25 gennaio 2021, n. 2871 – Infortunio macchina taglio pannelli (deleghe interne e omissioni di sicurezza)

- **Sintesi del caso:** Un operaio addetto al taglio pannelli di legno subisce l'amputazione di un braccio mentre pulisce una **macchina listellatrice**. La macchina era circondata da una gabbia di protezione con porta di accesso, ma **priva di un interblocco** che arrestasse automaticamente la lama in caso di apertura. Di fatto, per prassi, la porta restava sbloccata (chiave inserita) anche a macchina in moto. Il lavoratore, credendo la modalità manuale inserita, entra per rimuovere residui: il macchinario si attiva, il pressore blocca il suo braccio e la lama in movimento glielo amputa.
- **Norme violate:** Art. 590 co. 3 c.p. (lesioni personali gravissime con violazione norme sicurezza). Violazione di specifiche disposizioni del D.Lgs. 81/2008: in particolare art. 71 e All. V (requisiti di sicurezza delle attrezzature). Contestata la **mancata installazione di dispositivi di blocco** (interlock) sulla porta di accesso al macchinario e la mancata predisposizione di una procedura di lavoro sicura per la pulizia/manutenzione interna della macchina. Inoltre emersa una carenza nella valutazione dei rischi (DVR) che non aveva considerato quello specifico scenario di intervento a macchina non completamente ferma.
- **Ruolo del direttore di produzione:** L'azienda aveva formalizzato una **"procura speciale"** in materia gestionale: il direttore di produzione di uno dei settori (divisione pannelli) era incaricato di gestire processi produttivi e manutenzione, nonché di attuare le politiche di sicurezza decise dal consiglio delegato. Tuttavia, la delega difettava di piena autonomia decisionale: il direttore poteva solo monitorare e proporre interventi, senza poteri di spesa o di organizzazione indipendente. Ciò nonostante, egli rivestiva una posizione di garanzia e avrebbe dovuto attivarsi per segnalare e prevenire situazioni di rischio. Nel caso concreto, il direttore non ha garantito l'installazione di un sistema di sicurezza adeguato (interblocco porta) né l'adozione di procedure di lavoro sicure attorno alla listellatrice, consentendo prassi pericolose (accesso agevolato alla zona di taglio senza arresto macchina) e un DVR incompleto. Tali omissioni gli sono state addebitate in qualità di **dirigente di fatto dell'area produttiva**.
- **Motivazione della Cassazione:** Il direttore (imputato) ha ricorso sostenendo, tra l'altro, la mancanza di una delega formale piena e un difetto di correlazione tra accusa e sentenza (perché in primo grado si era enfatizzata la carenza nel DVR più che l'assenza di interblocchi). La Cassazione ha però ritenuto **infondate le censure** e ha **rigettato il ricorso**, confermando la condanna. La Corte ha evidenziato che, sebbene la delega interna non fosse completa, ciò non esonerava il delegante né eliminava la posizione di garanzia del delegato: entrambi hanno obblighi concorrenti in materia di sicurezza. In particolare, i giudici di merito avevano individuato puntuali profili di colpa a carico del direttore di produzione: mancata adozione di accorgimenti tecnici obbligatori (interblocco e dispositivi di arresto automatico) e mancata previsione di una procedura sicura per accedere all'area pericolosa. Queste omissioni erano direttamente legate all'evento – se fossero state colmate, l'infortunio non sarebbe avvenuto – e la responsabilità del dirigente delegato è stata confermata. La Cassazione ha sottolineato che il **delegante** (datore di lavoro) resta comunque responsabile quando la delega non conferisce reale autonomia al delegato, ma ciò non esclude la responsabilità personale del delegato stesso per la sua negligenza. In sintesi, il direttore di produzione, pur limitato nei poteri, aveva il dovere di attivarsi per prevenire il rischio (anche segnalando e pretendendo interventi); la sua inerzia operativa, in posizione di garanzia, configura colpa e giustifica la condanna.



Cass. Pen. Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13212 – Infortunio su linea di taglio (comportamento del lavoratore e protezioni mancanti)

- **Sintesi del caso:** Una lavoratrice (operaia) rimane gravemente ferita mentre opera su una linea automatizzata di taglio. Durante il processo, la sua mano o avambraccio entra in contatto con un rullo pressore e con la lama in movimento, riportando lesioni significative. L'incidente avviene perché il macchinario consente l'accesso dell'arto nella zona pericolosa: mancava un riparo o un dispositivo di arresto automatico che impedisse di raggiungere la lama in moto.
- **Norme violate:** Art. 590 co. 3 c.p. (lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche). Violati gli obblighi di valutazione dei rischi e di sicurezza macchine del D.Lgs. 81/2008: il **delegato alla sicurezza** non aveva valutato il rischio di contatto con organi mobili durante l'uso della linea di taglio, né aveva dotato l'attrezzatura di protezioni atte a prevenire tale contatto. In particolare, omessa la considerazione del rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi e omessa l'adozione di ripari che impedissero l'inserimento di arti nella zona di taglio.
- **Ruolo del direttore delegato (procuratore speciale):** L'imputato S.E. era procuratore speciale per la sicurezza e direttore dello stabilimento O.G. S.p.A., investito dal datore di lavoro della gestione operativa della sicurezza. In tale veste, aveva la posizione di garanzia sulla linea di taglio in questione. La sentenza evidenzia che egli ha *omesso di valutare* nello specifico il rischio di intrappolamento di arti nei rulli e lame della macchina e ha *messo a disposizione* dei lavoratori un macchinario che consentiva contatti pericolosi (mancando barriere/interblocchi). Questa condotta omissiva del dirigente delegato ha permesso che un'operazione imprudente della lavoratrice (inserire la mano vicino al rullo in moto) si tramutasse in infortunio.
- **Motivazione della Cassazione:** La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del direttore delegato, affermando un principio importante: **anche a fronte di un comportamento anomalo della vittima, la predisposizione di idonee protezioni avrebbe scongiurato l'evento**. In altri termini, il possibile errore operativo della lavoratrice non esime il garante dalle sue colpe, se il rischio doveva essere prevenuto con misure tecniche. Nel caso concreto, pur potendosi definire "imprudente" l'azione della vittima, essa non era così imprevedibile da interrompere il nesso causale: al contrario, la mancanza di un riparo costituiva la condizione perché tale imprudenza producesse danno. La Cassazione sottolinea che il dirigente aveva l'obbligo di predisporre un riparo che impedisse l'accesso alla lama in movimento; **la sua omissione resta causa efficiente** dell'infortunio. Di conseguenza, il tentativo difensivo di invocare il concorso colposo esclusivo della lavoratrice è stato rigettato. La frase chiave della sentenza – richiamata anche in massima – afferma che *"nonostante l'anomalo comportamento della vittima, la presenza di una protezione che impedisse l'accesso alla lama in movimento avrebbe scongiurato l'evento"*, consolidando l'orientamento per cui solo un comportamento **abnorme** e imprevedibile del lavoratore può escludere la responsabilità del garante (ciò che in questo caso non ricorreva).



Cass. Pen. Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 21842 – Infortunio mortale in forno rotante (deleghe e responsabilità per esplosione)

- **Sintesi del caso:** In un impianto chimico, durante la manutenzione di un forno rotante catalitico, si verifica una violenta **esplosione** che causa la morte di un lavoratore inesperto (V.S.) presente in squadra. L'incidente avviene a conclusione delle operazioni di manutenzione: una **manichetta dell'aria compressa** utilizzata per uno "smoke test" non viene rimossa dal circuito prima del riavvio, causando l'immissione involontaria di aria comburente in un ambiente chiuso saturo di sostanza combustibile (melma catalitica) ancora calda. L'ossigeno residuo provoca un'esplosione fatale quando il forno viene rimesso in funzione. È emerso che il lavoratore deceduto, privo di esperienza specifica, era stato impiegato nel team di manutenzione senza formazione adeguata, e che il **capo turno** responsabile delle operazioni (C.R.A.) aveva ommesso di seguire la procedura di sicurezza: non attese il completo spurgo dell'aria nel forno e dimenticò la manichetta collegata, procedendo imprudentemente all'avvio del riscaldamento.
- **Norme violate:** Art. 589 co. 2 c.p. (omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione infortuni). In imputazione si contestava al direttore di stabilimento la **colpa specifica** per omissione di misure antiesplosive: mancato aggiornamento del "documento sulla protezione contro le esplosioni" e omessa individuazione delle misure di prevenzione adeguate. Contestata anche la **colpa generica** in organizzazione: aver adibito alla manutenzione un lavoratore privo di qualifica e non averne curato la necessaria formazione specifica. Le norme rilevanti del D.Lgs. 81/2008 includono gli obblighi di formazione (artt. 18 e 37) e di valutazione/gestione del rischio esplosione (Titolo XI del T.U. Sicurezza).
- **Ruolo del direttore di stabilimento:** L'imputato V.E.A. era procuratore speciale con delega alla gestione ordinaria degli impianti e alla sicurezza durante i lavori di manutenzione. Di fatto, era il direttore di stabilimento delegato dal datore di lavoro per la sicurezza nell'unità produttiva. Le accuse a suo carico: aver **impiegato un addetto inesperto** in operazioni pericolose e **non aver garantito la formazione specifica** di tale lavoratore per i compiti di manutenzione sul forno; inoltre, **omesso di aggiornare** la valutazione del rischio esplosione e di predisporre procedure di sicurezza adeguate (ad es. checklist di rimozione attrezzature, verifica spurgo aria). In primo grado era stato ritenuto corresponsabile dell'evento insieme ad altri (il datore di lavoro e un altro dirigente), ma in appello gli altri imputati furono assolti, individuando nel capo turno C.R.A. l'esecutore principale della condotta errata.
- **Motivazione della Cassazione:** La Corte di Cassazione ha adottato una posizione peculiare in questo caso, ritenendo **fondato il ricorso** del direttore di stabilimento. Dalla ricostruzione dei fatti, la Corte d'Appello aveva attribuito **in modo evidente la causa dell'incidente al capo turno C.R.A.**, il quale aveva violato le procedure (dimenticando la manichetta inserita e non rispettando la prescrizione di attendere lo spurgo completo prima del riavvio). Tale condotta colposa "eclatante" del preposto ha messo in secondo piano le pur esistenti omissioni manageriali. La Cassazione ha rilevato che la sentenza di appello era **illogica e contraddittoria** nel confermare la condanna di V.E.A.: da un lato individuava nel capo turno il responsabile diretto dell'innescò dell'esplosione, dall'altro manteneva a carico del direttore una colpa generica senza spiegare in concreto il nesso causale tra le sue omissioni e l'evento. In particolare, il direttore aveva effettivamente informato il personale (il capo turno aveva ricevuto un ordine di servizio scritto sulle procedure), e il rischio specifico si sarebbe potuto evitare rispettando tali istruzioni operative. La **manca di formazione del lavoratore inesperto**, pur censurabile, non è risultata causalmente decisiva nell'innescò dell'esplosione (dovuta invece a una grave negligenza del capo turno formato). Pertanto la Cassazione ha **annullato la condanna** del direttore di stabilimento V.E.A., disponendo un nuovo giudizio di appello. In sede di rinvio dovrà valutarsi se le responsabilità del dirigente delegato sussistono in termini causali: ad esempio, se la scelta di impiegare personale non qualificato o la carente supervisione generale possano aver contribuito all'errore del preposto. La decisione evidenzia comunque che, quando l'**errore di un sottoposto qualificato** (preposto) è così macroscopico da rappresentare la causa esclusiva di un disastro, la posizione di garanzia del dirigente sovraordinato va analizzata con rigore prima di confermarne la penale responsabilità. In sintesi, in questo caso la Cassazione ha ritenuto non adeguatamente motivata la colpa in capo al direttore di produzione, ponendo l'accento sul ruolo causale assorbente della condotta del capo turno. Ciò ha aperto la via a un possibile proscioglimento del dirigente nel giudizio di rinvio, qualora si riconosca che tutte le misure ragionevoli da parte sua erano state adottate e che l'evento è dipeso esclusivamente da un comportamento eccezionalmente errato del preposto.



SISTEMI DI GESTIONE DELL' IGIENE
E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Prof. Claudio Pantanali, PhD cpantanali@units.it



That's all Folks!